



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 5

Oggetto: Approvazione "Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge 18.06.2009 n. 69, concernente ulteriori norme in materia di determinazione dei termini procedurali e per l'attuazione delle disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale".

IL PRESIDENTE

- Vista la Legge 28.1.1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.M. 29/01/09 di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli;
- Vista la legge 241 del 1990 relativa a "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, gli articoli 2, 2 bis, 4 e 5;
- Vista la legge 18.06.2009, n. 69 e, in particolare, gli artt. 7 e ss. con i quali sono state apportate delle modifiche ed integrazioni alla legge 241 del 1990;
- Visto il D.M. 12 gennaio 2010 Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- Visto il dispaccio n.7248 in data 31 maggio 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per i porti;
- Vista la successiva circolare applicativa del 4 luglio 2010 (G.U. n. 228 del 29.09.2010) con la quale vengono forniti ulteriori chiarimenti circa l'attuazione dell'art. 7 della legge 69/2009;
- Valutati i profili di sostenibilità dell'organizzazione amministrativa dell'Autorità Portuale, il cui funzionamento ed i cui compiti sono regolati da legislazione speciale (Legge 84/94), con contemperamento degli interessi pubblici tutelati e considerata la complessità di vari procedimenti amministrativi che coinvolgono anche altre pubbliche amministrazioni e che implicano l'acquisizione di valutazioni tecniche particolarmente articolate, con esigenza di previsione di termini superiori a 90 giorni;
- Sulla scorta della proposta di adozione del regolamento per la individuazione dei termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza dell'Autorità Portuale e per l'attuazione delle disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale;

DELIBERA

di approvare il "Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009 n.69, concernente ulteriori norme in materia di determinazione dei termini procedurali e per l'attuazione delle disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale" dell'Autorità Portuale di Napoli, allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale.

Sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito dell'Autorità Portuale.

Napoli, 11.01.11

IL PRESIDENTE
(Luciano DASVATTI)

Si notifica: Area Istituzionale _____ Area affari giuridici e contrattuali _____ Area
Tecnica _____ Area amministrativo-contabile _____ Ufficio Ambiente _____ Struttura di
Coordinamento _____



Autorità Portuale di Napoli

***Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009
n.69, concernente ulteriori norme in materia di determinazione dei
termini procedurali e per l'attuazione delle disposizioni in materia di
responsabilità dirigenziale.***

INDICE

1. Ambito di applicazione	pag.1
2. Sistemi informativi automatizzati	pag.1
3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio	pag.1
4. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte	pag.2
5. Comunicazione dell'inizio del procedimento	pag.2
6. Partecipazione e intervento nel procedimento	pag.3
7. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	pag.3
8. Termine finale del procedimento	pag.4
9. Accordi fra pubbliche amministrazioni	pag.5
10. Organizzazione amministrativa – livelli funzionali di responsabilità amministrativa	pag.5
11. Responsabile del procedimento e responsabile istruttore	pag.5
12. Compiti del responsabile del procedimento e dell'istruttoria	pag.5
13. Integrazioni e modificazioni del presente regolamento	pag.6
14. Pubblicità	pag.6
Tabella A	pag.7



1. Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi d'ufficio e ad istanza di parte, di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli. Sono esclusi dal presente regolamento i procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli già regolati da altra specifica fonte legislativa o regolamentare.

2. I procedimenti di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella tabella A allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'area funzionale - ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nella allegata tabella, lo stesso si concluderà nel termine previsto di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n.241.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990 n.241, l'Autorità Portuale espleta la prescritta attività endoprocedimentale e manifesta il proprio intento, comunque determinato, nei procedimenti di competenza di altre amministrazioni entro il termine di trenta giorni.

2. Sistemi informativi automatizzati.

1. Nella predisposizione degli atti amministrativi l'Autorità Portuale tende all'impiego di sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. La riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati riguarda, ai fini del presente regolamento, oltre all'adozione degli atti di cui al comma 1, anche le comunicazioni dell'avvio del procedimento previste dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché ogni altro adempimento partecipativo a cura dell'Autorità Portuale.

3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Autorità Portuale abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo provenga da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Autorità Portuale della richiesta o della proposta.



4. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte.

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Qualora il provvedimento amministrativo debba essere emanato sulla base di una preventiva deliberazione o espressione di parere del Comitato Portuale, si sospende la decorrenza dei termini del procedimento dandone opportuna comunicazione all'istante. I suddetti termini riprendono a decorrere dalla data della delibera o dell'espressione di parere del Comitato. Al fine di dare massima celerità alla conclusione dei procedimenti amministrativi ivi richiamati, mensilmente è predisposto l'elenco delle pratiche da proporre all'esame del Comitato Portuale, corredato, per ogni singola pratica, di una relazione predisposta dal responsabile del procedimento circa: la regolarità della documentazione prodotta, la compatibilità con i programmi attuativi e di sviluppo del porto, l'esito della preliminare istruttoria tecnica sviluppata tra le aree funzionali interne, nonché in relazione alle previsioni di sviluppo del porto oltre a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n.241. Al richiedente è data comunicazione della data in cui l'istanza è stata sottoposta alle valutazioni del Comitato Portuale e delle relative decisioni in merito .
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Autorità Portuale, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati mediante adozione di regolamenti e modulistica SID disponibile sul sito dell'Autorità Portuale, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 5 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro dieci giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dal DPR 28 dicembre 2000 n.445, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Comunicazione dell'inizio del procedimento.

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, della legge 7 agosto 1990 n.241 ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento

finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, il responsabile del procedimento è tenuto a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'Autorità Portuale di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione, può esser fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 4 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

6. Partecipazione e intervento nel procedimento.

1. 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli aventi titolo a partecipare al procedimento possono prendere visione degli atti del procedimento stesso nel rispetto del regolamento approvato con Delibera n. 538 in data 3 ottobre 2008, approvazione sul diritto di accesso alle informazioni, gli atti e documenti amministrativi, nel rispetto delle formalità previste dall'articolo 3 del DPR 12 aprile 2006 n.184.

Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 coloro che hanno titolo a prender parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

3. Le memorie devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono i motivi dell'intervento, le generalità e il domicilio dell'interveniente.

4. Si applicano le previsioni di cui all'articolo 13 della legge 7 agosto 1990 n.241

7. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che

ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

8. Termine finale del procedimento.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. Quando nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990 n. 241, siano di competenza di altre amministrazioni, ad eccezione di quelli preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, l'Autorità Portuale procede a termini dell'articolo 542 del regolamento al codice della navigazione, dandone preventiva ed esplicita comunicazione all'amministrazione interessata.
3. I termini di cui al presente regolamento costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dal provvedere con ogni sollecitudine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Autorità Portuale abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento; in calce al provvedimento soggetto al controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica dei provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
6. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'Autorità Portuale deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi e nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto i termini contenuti nella tabella allegata si intendono integrati o modificati in conformità.
7. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione sia ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato sia ai fini della responsabilità dirigenziale.

9. Accordi fra pubbliche amministrazioni

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n.241, l'Autorità Portuale promuove accordi con altre pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5, della legge 7 agosto 1990 n.241.

10. Organizzazione amministrativa – livelli funzionali di responsabilità amministrativa.

1. Il Presidente dell'Autorità Portuale è competente all'adozione del provvedimento finale, nel rispetto delle competenze funzionali degli Organi deliberanti dell'Autorità Portuale.

2. Il segretario Generale dell'Autorità portuale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 gennaio 1994, n.84, è preposto alla segreteria tecnico operativa e provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente e del Comitato Portuale.

11. Responsabile del procedimento e responsabile istruttore.

1. Il Segretario Generale dell'Autorità Portuale è responsabile dei procedimenti di competenza dell'Autorità Portuale, ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento.

2. I dirigenti delle Unità Organizzative, individuate nella tabella organica approvata con delibera n.35 del 27 luglio 2004, sono responsabili dello svolgimento degli adempimenti istruttori e di ogni altro adempimento procedimentale dei procedimenti indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.

3. Il dirigente responsabile dell'istruttoria procedimentale può assegnare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria stessa e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, anche mediante ordini di servizio interni, rimanendone comunque responsabile.

4. L'unità organizzativa competente, il nominativo del responsabile del procedimento e del responsabile istruttore sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

12. Compiti del responsabile del procedimento e dell'istruttoria.

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, sentito il Presidente dell'Autorità Portuale, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale;

b) cura le pubblicazioni e le notificazioni previste da leggi e da regolamenti;

c) propone, anche su indicazione del responsabile dell'istruttoria, l'indizione delle conferenze di servizi di cui all'articolo 14 della legge 241/1990;

d) propone, sulla scorta delle risultanze istruttorie, l'emanazione del provvedimento finale.

2. Il responsabile dell'istruttoria:

a) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, cura tutte le comunicazioni istruttorie, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

b) propone l'indizione delle conferenze di servizi di cui all'articolo 14 della legge 241/1990.

3. Il responsabile per l'adozione del provvedimento finale non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta e dalle valutazioni del responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

13. Integrazioni e modificazioni del presente regolamento.

1. I procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

14. Pubblicità.

1. Il presente regolamento, che consta di n. 8 pagine, è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell'Autorità Portuale

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Napoli,

IL PRESIDENTE
Luciano DASSARI


TABELLA A

Numero d'ordine	Procedimento	Norme	Unità organizzativa	Termine
1	Rilascio concessione demaniale regolata con licenza quadriennale che importi impianti di difficile rimozione-Mod.D1	Art.36 C.N.	Ufficio Demanio	180 gg.
2	Rinnovo concessione demaniale regolata con licenza quadriennale che importi impianti di difficile rimozione-Mod.D2	Art.36 C.N.	Ufficio Demanio	90 gg.
3	Rilascio concessione demaniale regolata con licenza quadriennale che non importi impianti di difficile rimozione-Mod.D1	Art.36 C.N.	Ufficio Demanio	180 gg.
4	Rinnovo concessione demaniale regolata con licenza quadriennale che non importi impianti di difficile rimozione-Mod.D2	Art.36 C.N.	Ufficio Demanio	90 gg.
5	Rilascio concessione demaniale regolata con atto formale che importi impianti di difficile rimozione-Mod.D1	Art.36 C.N.	Ufficio Demanio	180 gg.
6	Rinnovo concessione demaniale regolata con atto formale che importi impianti di difficile rimozione-Mod.D2	Art.36 C.N.	Ufficio Demanio	100 gg.
7	Anticipata occupazione di zone demaniali da regularsi con licenza quadriennale-Mod.D5	Art.38 C.N.	Ufficio Demanio	130 gg.
8	Anticipata occupazione di zone demaniali da regularsi con atto formale disciplinata con atto di sottomissione-Mod.D5	Art.38 C.N.	Ufficio Demanio	150 gg.
9	Variazione al contenuto della concessione di beni demaniali marittimi assentiti con contratto o con licenza e/o autorizzazione per esecuzione interventi di manutenzione straordinaria ai beni in concessione-Mod.D3	Art.24 Reg.C.N.	Ufficio Demanio	100 gg.
10	Rilascio concessione per licenza di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione-Mod.D1	Art.37 C.N.	Ufficio Demanio	180 gg.
11	Rilascio concessione per atto formale di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione-Mod.D1	Art.37 C.N.	Ufficio Demanio	180 gg.
12	Rilascio concessione di beni demaniali marittimi da regularsi con licenza o per atto formale o che importino impianti di difficile sgombero per pubblica gara o licitazione privata-Mod.D1	Art.37 C.N. 2° comma	Ufficio Demanio	180 gg.
13	Subingresso nella concessione demaniale marittima-Mod.D4	Art.46 C.N.	Ufficio Demanio	75 gg.
14	Autorizzazione a costituire ipoteca sulle opere costruite dal concessionario sui beni demaniali	Art.41 C.N.	Ufficio Demanio	45 gg.
15	Rilascio concessione provvisoria	Art.10 Reg.C.N.	Ufficio Demanio	55 gg.
16	Riduzione del canone ove l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi o per interventi di manutenzione straordinaria ai beni demaniali marittimi e/o loro pertinenze e/o per eventi dannosi di eccezionale gravità	Art.40 C.N. e art.2 comma 2 e art.5 D.M. 19/7/89	Ufficio Demanio	180 gg.
17	Domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività o di parte delle attività oggetto della concessione-Mod.D6	Art.45/bis C.N.	Ufficio Demanio	75 gg.
18	Autorizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo	Art.55 C.N.	Ufficio Demanio	90 gg. Silenzio-assenso

19	Revoca parziale o totale della concessione	Art.42 C.N.	Ufficio Demanio	120 gg.
20	Decadenza della concessione	Art.47 C.N.	Ufficio Demanio	160 gg.
21	Autorizzazione all'uso temporaneo di beni demaniali marittimi	Art.50 C.N.	Area Istituzionale	75 gg.
22	Rilascio concessione di impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti	Art.52 C.N.	Ufficio Demanio	180 gg.
23	Rilascio concessione di beni demaniali marittimi regolata con licenza quadriennale per lo svolgimento di attività da parte di imprese portuali titolari di autorizzazione ex art.16 L.84/94	Art.18 L.84/94	Ufficio Demanio	180 gg.
24	Rinnovo concessione di beni demaniali marittimi regolata con licenza quadriennale per lo svolgimento di attività da parte di imprese portuali titolari di autorizzazione ex art.16 L.84/94	Art.18 L.84/94	Ufficio Demanio	180 gg.
25	Rilascio concessione di beni demaniali marittimi regolata con atto formale per lo svolgimento di attività da parte di imprese portuali titolari di autorizzazione ex art.16 L.84/94	Art.18 L.84/94	Ufficio Demanio	180 gg.
26	Rinnovo concessione di beni demaniali marittimi regolata con atto formale per lo svolgimento di attività da parte di imprese portuali titolari di autorizzazione ex art.16 L.84/94	Art.18 L.84/94	Ufficio Demanio	180 gg.
27	Autorizzazioni a vario titolo rientranti nelle competenze del Presidente	Art.8, comma 3 lett.nbis Legge 84/94	Ufficio Demanio	90 gg.
28	Svincolo deposito cauzionale	Art.17 Reg.C.N.	Ufficio Demanio	45 gg.
29	Procedimenti, pareri e provvedimenti di varia natura non rientranti nelle previsioni del Codice della Navigazione ma di competenza dell'Autorità Portuale	Legge 84/94		30 gg.
30	Rilascio autorizzazione attività d'impresa portuale	Art.16 L.84/94 Ord.A.P. n.2/04, n.26/06 e n.4/09	Area Istituzionale	90 gg. Silenzio-assenso
31	Rinnovo autorizzazione per esercizio attività d'impresa portuale	Art.16 L.84/94	Area Istituzionale	90 gg. Silenzio-assenso
32	Rilascio autorizzazione per esercizio attività industriali, artigianali e commerciali in porto	Art.68 C.N. Ord.A.P. n.3/04, n.24/06 e n.25/06	Area Istituzionale	45 gg. Silenzio-assenso